REGOLAMENTO (CE) N. 2361/94 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1994

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2273/94 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2320/94 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2273/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ('), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ('), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle

monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2273/94 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 177 dell¹1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. (³) GU n. L 247 del 22. 9. 1994, pag. 7. (¹) GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 3. (²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

^{(&#}x27;) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (b) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.